

Così come precisato dal Decreto Legislativo 62 del 13 Aprile 2017 la valutazione del comportamento è da considerarsi il risultato del messaggio pedagogico inserito nella mission del'Istituto rafforzato da Percorsi di Cittadinanza e Costituzione che potenzino le competenze trasversali che oltre a stimolare la correttezza degli atteggiamenti, la partecipazione al dialogo educativo creino , alla fine del percorso, la consapevolezza dell'essere un cittadino proattivo nella società contemporanea. **Non è connesso alla disciplina , anzi, valuta competenze che spesso sono trasversali alle discipline stesse.**

La sua valutazione ha sempre quindi una valenza educativa. L'attribuzione del voto spetta all'intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini, su proposta del Coordinatore, sentiti i singoli docenti. Il Consiglio di Classe vaglia con attenzione le situazioni di ogni singolo alunno e procede all'attribuzione, considerando la prevalenza degli seguenti **obiettivi** raggiunti:

1. acquisizione di una conoscenza morale e civile, espressa dai seguenti **indicatori**:

- ✓ ruolo dell'alunno nella classe
- ✓ Atteggiamento proattivo
- ✓ partecipazione attiva alle attività
- ✓ uso delle strutture della scuola
- ✓ rispetto dei regolamenti
- ✓ sanzioni

2. partecipazione alla vita didattica, espressa dai seguenti **indicatori**:

- ✓ partecipazione al dialogo educativo
- ✓ rispetto delle consegne e degli impegni assunti anche in relazione alla frequenza

Il voto proposto tiene conto dei criteri sopracitati, ma non include alcun automatismo. Attiva una valutazione trasversale delle competenze di cittadinanza e costituzione. Si ricorda che il voto di Condotta non è un provvedimento disciplinare ma può associarsi a un provvedimento.

VOTO	Rapporto con persone e con l'istituzione scolastica, rispetto del Regolamento d'Istituto	Interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo,	Frequenza scolastica
10	<ul style="list-style-type: none"> • Comportamento molto rispettoso delle persone, collaborativo e costruttivo durante le attività didattiche • Ottima socializzazione • Costante consapevolezza e interiorizzazione delle regole • Nessun provvedimento disciplinare grave 	<ul style="list-style-type: none"> • Interesse costante e attiva partecipazione alle attività didattiche, anche alle proposte di approfondimento • Impegno assiduo • Ruolo propositivo all'interno della classe 	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguata
9	<ul style="list-style-type: none"> • Positivo e collaborativo • Puntuale rispetto degli altri e delle regole • Nessun provvedimento disciplinare grave* 	<ul style="list-style-type: none"> • Buon livello di interesse e adeguata partecipazione alle attività didattiche 	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguata

8	<ul style="list-style-type: none"> • Generalmente corretto nei confronti degli altri ma non sempre collaborativo Nessun provvedimento grave 	<ul style="list-style-type: none"> • Interesse e partecipazione selettivi (a seconda della disciplina) e discontinui 	<p>Frequenza nel complesso regolare</p>
7	<ul style="list-style-type: none"> • Comportamento non sempre corretto verso compagni, insegnanti e personale scolastico • Poco collaborativo • Rispetto parziale delle regole segnalato con richiami scritti sul Registro di classe 	<ul style="list-style-type: none"> • Attenzione e partecipazione discontinue e selettive • Disturbo delle attività di lezione • Impegno discontinuo • Non sempre rispettoso degli impegni e dei tempi stabiliti per le consegne scolastiche 	<ul style="list-style-type: none"> • Frequenti richieste di uscite nel corso delle lezioni
6	<ul style="list-style-type: none"> • Scarsa consapevolezza e rispetto delle regole (ripetuti episodi di scarso rispetto nei confronti degli altri o delle attrezzature e dei beni, rapporti in parte problematici o conflittuali con gli altri che hanno comportato anche la sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni) 	<ul style="list-style-type: none"> □ Partecipazione passiva • Disturbo dell'attività • Interesse discontinuo e molto selettivo per le attività didattiche □ Impegno discontinuo e superficiale □ Saltuario e occasionale rispetto delle scadenze e degli impegni scolastici 	<ul style="list-style-type: none"> • Frequenza irregolare □ Ritardi abituali □ Assenze e ritardi generalmente giustificati oltre il terzo giorno □ Uscite anticipate o entrate posticipate frequenti □ Uscite frequenti nel corso delle lezioni
5	<ul style="list-style-type: none"> • Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale ATA, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non l'esclusione dallo scrutinio finale • e/o mancato rispetto del Regolamento d'istituto, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non l'esclusione dallo scrutinio finale • unitamente a generale disinteresse per le attività didattiche e/o numero elevato di assenze non giustificate 		

* Spetta, comunque, al Dirigente Scolastico, in accordo con il Consiglio di Classe, stabilire la gravità delle note.

Nota: gli allievi ai quali è stato attribuito sei come voto di condotta, non hanno diritto a partecipare ad esperienze fuori dall'ambito scolastico previste nell'anno in corso.(viaggi , visite , ecc.)

Valutazione con voto pari o inferiore a CINQUE

Le normative vigenti (D.M. 5/09 e DPR 122/09) prevedono per l'attribuzione di valutazione insufficiente precise condizioni che di seguito si riassumono:

- art. 4, commi 1 e 2, del D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009:

“1. (...) la valutazione insufficiente del comportamento (...) deve scaturire da un attento e meditato giudizio del

Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo

dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).

2. L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente; successivamente all'irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del presente Decreto”.

art. 7, comma 2, del DPR 22 giugno 2009, n. 122:

“La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità (nei contesti di cui al comma 2 del decreto legge) dei comportamenti:

previsti dai commi 9 e 9-bis del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, che violino i doveri di cui ai commi 1,2, e 5 dell'art. 3 del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni”

I commi 9 e 9-bis del DPR 24 giugno 1998, n. 249 appena citati (punto a) prescrivono:

9 - L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

I commi 1, 2, e 5 dell'art. 3 del DPR 24 giugno 1998, n. 249 invece chiariscono:

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

4. Commette un reato che può avere rilevanza civile e/o penale;

5. Reitera una mancanza per la quale è già stato precedentemente sanzionato con l'allontanamento di breve durata dalla comunità scolastica;

6. Provoca intenzionalmente danni rilevanti alle attrezzature e/o agli ambienti scolastici;

Ciò premesso si valuterà il comportamento con voto insufficiente quando si verificano le seguenti condizioni:

L'alunno/a è stato destinatario di sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo pari o superiore a 15 giorni, ovvero quando ha commesso “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, etc.) nei confronti dei compagni, del personale docente, educativo e Ata e del capo d'Istituto o, durante visite guidate o stage, verso il personale addetto alle strutture esterne;

La valutazione della condotta con voto pari, o inferiore, a CINQUE comporta l'automatica NON ammissione alla classe successiva nonché la NON ammissione agli esami di stato.